

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1769}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BOZZI**

Presentata il 4 ottobre 1977

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, riguardante le centrali elettronucleari del Molise

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 agosto 1975, n. 393, contiene norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e l'impiego di energia elettrica.

Per quello che riguarda la localizzazione delle centrali elettronucleari essa prevede una procedura che fa giustamente salvi — fatta eccezione per casi d'inerzia — i poteri delle regioni di scegliere e indicare le aree da destinare agli impianti in questione nell'ambito del proprio territorio. Senonché, la legge stessa nella parte contenente disposizioni finali e transitorie ha stabilito (all'articolo 22) delle deroghe, inammissibili, alla citata procedura per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio e per quelle del Molise. Per le centrali dell'Alto Lazio, infatti, la legge ha specificatamente indicato il sito di insediamento delle centrali elettronucleari. (Per ovviare a tale imposizione è stata già presentata alla Camera sin dall'aprile scorso la proposta di legge n. 1399). Per le centrali del Molise, invece, la legge non ha indicato specificatamente il sito, ma ha fatto un'altra imposizione,

anch'essa inammissibile, autorizzando la costruzione degli impianti nucleari senza che la Regione interessata potesse opporvisi.

È da tenere presente, infatti, che il secondo comma dell'articolo 22 della legge n. 393 del 1975 fissò un termine di 30 giorni dalla data di promulgazione della legge stessa per la formulazione del parere da parte della Commissione consultiva interregionale sulle centrali elettronucleari del Molise, di cui alla delibera del CIPE del 21 dicembre 1973. Tale termine, però, venne a scadenza senza che la Commissione interregionale presentasse il richiesto parere. Ciò, per il semplice fatto che in data 2 aprile 1974 la Commissione stessa si era già espressa contro l'installazione nel Molise della centrale elettronucleare, articolata in due sezioni, e ritenendo sempre valido quel parere, mancò di confermarlo dopo la promulgazione della citata legge n. 393.

Sotto un profilo strettamente giuridico la mancata ripresentazione del parere nel termine previsto dalla legge ha indubbiamente favorito l'interpretazione che si dovesse intendere autorizzata la realizzazione

della centrale nucleare. Tuttavia, al di là della rigorosa questione interpretativa è necessario che venga riconsiderato il problema dell'imposizione della centrale elettronucleare nel Molise perché tale imposizione è, tra l'altro, in palese contrasto con i principi di uguaglianza tra le Regioni e di autonomia regionale.

È in contrasto con i principi di uguaglianza tra le Regioni in quanto mentre l'articolo 23 della legge n. 393, accogliendo un giusto principio, ha stabilito la partecipazione delle Regioni alla formazione di una carta dei siti suscettibili di insediamento di centrali e impianti nucleari, il secondo comma dell'articolo 22 della legge stessa ha disatteso questa procedura per la Regione Molise.

È in contrasto con i principi di autonomia regionale in quanto imporre con legge atti amministrativi significa espro-

priare gli Enti territoriali regionali di facoltà e di poteri riconosciuti ad essi in via generale. Tanto più che nel caso del Molise, al di là della mera interpretazione formale della legge cui si è accennato in precedenza, risultavano già noti i pareri contrari all'installazione nel territorio regionale di centrali elettronucleari, espressi dalla Regione e dalla Commissione consultiva interregionale.

La presente iniziativa legislativa vuole, appunto, ovviare ai lamentati inconvenienti prevedendo l'abrogazione del secondo comma (e delle altre disposizioni direttamente o indirettamente legate ad esso) dell'articolo 22 della legge n. 393 del 1975, allo scopo di incanalare nella procedura normale prevista dall'articolo 23 della legge stessa il problema dell'installazione o meno nella Regione Molise di impianti elettro-nucleari.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, è abrogato.

Si intende parimenti abrogata ogni altra disposizione contenuta nel sopra citato articolo 22 in contrasto con il primo comma del presente articolo.